
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Costituzione di fondo patrimoniale, revocatoria, scientia damni, prova tramite presunzioni

Va confermato che nel caso di costituzione di fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero la previsione di un mero danno potenziale, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.6.2015, n. 13343

...omissis...

1. Con il primo motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte di appello avrebbe omesso di esaminare e valutare, sulla base degli atti di acquisto depositati dai ricorrenti e comprovanti la proprietà di diversi immobili, il residuo patrimonio degli stessi e l'assenza di pericolo per il soddisfacimento dei crediti.

L'onere del debitore di provare che il residuo patrimonio era sufficiente a garantire le ragioni creditorie avanzate sarebbe stato assolto dagli attuali ricorrenti sia nel primo, che nel secondo grado di giudizio non solo deducendo il fatto, ma anche depositando gli atti di compravendita di una serie di beni immobili a dimostrazione della capienza del loro patrimonio (atti notarili che i ricorrenti allegano anche all'odierno ricorso per cassazione).

A fronte di ciò, la motivazione della Corte di Appello si presenterebbe apodittica, generica e non adeguata, là dove afferma che non vi sarebbe alcuna prova, ma solo mera allegazione, che le residue proprietà degli appellanti fossero sufficienti al soddisfacimento dei crediti.

Per le stesse ragioni la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe da considerarsi anche illogica nella parte in cui ritiene provata la consapevolezza da parte dei debitori del consilium fraudis, senza valutare a tal fine il valore delle residue proprietà dei ricorrenti.

2. Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in quanto la Corte territoriale, nel ritenere provata la consapevolezza dei debitori del pregiudizio arrecato ai creditori, non avrebbe considerato che l'intento frodatario e l'effettività della suddetta consapevolezza non sarebbero rinvenibili in atti di disposizione che, nel caso di specie, attenevano ad una minima parte dell'intero patrimonio.

Pertanto, il giudice del gravame erroneamente avrebbe desunto la sussistenza del consilium fraudis dagli elementi indicati, mentre avrebbe invece dovuto prendere atto che non sussistevano le ragioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto non era emersa la conoscenza da parte del debitore dei pregiudizi arrecati ai creditori, poichè ancora proprietari di diversi immobili.

2.1. I motivi, da scrutinare congiuntamente per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.

Due sono i presupposti necessari affinché si possa, nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia (che è atto a titolo gratuito: tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2530), giungere ad una declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. e cioè il dato oggettivo consistente nel pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di disposizione del debitore e l'elemento soggettivo della conoscenza da parte dello stesso debitore di detto pregiudizio provocato al creditore. Ciò, evidentemente, nella prospettiva, fatta propria dalla Corte territoriale (cfr. p. 6 della sentenza impugnata: "è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che con il proprio atto arreca alle ragioni creditorie"; "la creditoria del G. e della Soc. Banco di Napoli è ben anteriore all'atto dispositivo de quo") e non investita da alcun mezzo di impugnazione, della anteriorità dell'insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo.

2.1.1. Tanto premesso, occorre rilevare, quanto al profilo oggettivo del pregiudizio arrecato ai creditori, che la Corte territoriale ha ritenuto che questo non fosse stato oggetto di specifica censura da parte degli appellanti, avendo essi (p. 8 della sentenza impugnata) "svolto doglianza specifica esclusivamente in ordine alla impossibilità di ravvisare consapevolezza circa la sussistenza dell'eventus damni".

In tale ottica soltanto, quella della c.d. scientia damni, il giudice di merito ha, dunque, indagato il dato della consistenza del residuo patrimonio dei debitori, là dove i ricorrenti non hanno, in questa sede, censurato tale specifica ratio decidendi che sorregge la decisione, in forza della quale si dava per presupposta la sussistenza dell'eventus damni, residuando solo l'accertamento (conclusosi, poi, con esito positivo) sull'esistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori con la costituzione del fondo patrimoniale.

Sicchè, i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre in modo puntuale di aver proposto, già dinanzi alla Corte territoriale, specifico motivo di appello in punto di eventus damni, dandone, poi, contezza a questa Corte attraverso, anzitutto, il contenuto, rilevante e pertinente, dell'atto gravame, che invece viene riportato solo per stralci decontestualizzati e non intelligibili ai fini in esame. Carezza, questa, che porta a ritenere, altresì, la novità in questa sede (e, dunque, l'inammissibilità) della deduzione (di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata) concernente il presunto aumento di valore degli immobili che si affermano rimasti in proprietà degli stessi debitori e volta a dimostrare la capienza del patrimonio residuo.

Ciò senza tener conto che quanto rilevato ai fini della delibazione sulla scientia damni dalla Corte di appello risulta, in ogni caso, dirimente anche sotto il profilo dell'eventus damni, non palesandosi affatto i vizi motivazionali dedotti dai ricorrenti, giacchè il riscontrato difetto di prova circa la capienza del residuo patrimonio dei debitori non è decisamente contrastato dalla mera produzione degli atti notarili di acquisto (in epoca ben precedente alla costituzione del fondo patrimoniale) di taluni beni, i quali, a tacer d'altro, non forniscono riscontro sulla titolarità e consistenza, quantitativa e qualitativa (per effetto, ad es., di trascrizioni o iscrizioni in danno dei proprietari), del patrimonio al momento dell'atto dispositivo pregiudizievole delle ragioni creditorie. Tanto più considerato che a fondamento dell'azione revocatoria non è richiesta, in ogni caso, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso), incombendo al debitore l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio (tra le tante, Cass., 23 febbraio 2004, n. 3546; Cass., 14 ottobre 2005, n. 19963; Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902).

2.1.2. Sotto il profilo della c.d. scientia damni, il giudice di appello si è attenuto ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui, nel caso (come quello in esame) di costituzione di fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero la previsione di un mero danno potenziale, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (secondo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da congrua motivazione: Cass., 7 ottobre 2008, n. 24757), senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia

patrimoniale generica del creditore, nè la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. 17 gennaio 2007, n. 966; Cass., 7 luglio 2007, n. 15310).

La valutazione di fatto operata dalla Corte territoriale sulla concreta sussistenza della scientia dammi è sorretta da motivazione sufficiente ed adeguata (cfr. pp. 6/8 della sentenza impugnata; p.2.1. del "Ritenuto in fatto" che precede), che, anche per le considerazioni già in precedenza svolte (in punto di asserita consistenza del patrimonio residuo), non è scalfita dalla doglianze mosse con il ricorso (che, per l'appunto, si incentrano solo sul profilo da ultimo accennato).

3. Con il terzo motivo è prospettato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte di appello avrebbe omesso di accertare se l'atto di vendita del 28 novembre 1996, con cui xxxxx alienava al fratello una quota di proprietà immobiliare, fosse adempimento di un debito scaduto ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 3, ed in quanto tale non soggetto ad azione revocatoria.

Gli attuali ricorrenti, infatti, avevano sempre evidenziato che la vendita era finalizzata ad estinguere un debito pregresso assunto da xxxxxx nei confronti del fratello con una scrittura privata del 19 settembre 1996, depositata sin dal primo grado di giudizio e comprovante l'ammontare del debito per L. 118.879.000, maturato per la coltivazione di alcuni terreni rispetto ai quali non era stato fornito, se non parzialmente, il conto gestione da parte di xxxx

Tale ragione solutoria dell'atto di vendita del 1996, disattesa dal giudice di primo grado, non sarebbe stata oggetto di esame da parte della Corte territoriale, la quale si sarebbe limitata a valutare la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato ai creditori, ma non anche la strumentalità dell'alienazione rispetto al pagamento di un credito.

4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., comma 3, in quanto la Corte di Appello, ritenendo dimostrata la consapevolezza di C.F. della diminuzione delle garanzie creditorie, non avrebbe, invece, considerato il disposto dell'anzidetta norma, per cui la vendita effettuata a tacitazione dei crediti vantati da altri renderebbe non revocabile l'atto dispositivo a prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo.

4.1 I motivi terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Questa Corte ha affermato, in più di un'occasione, che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purchè essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosi escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (tra le altre, Cass., 7 giugno 2013, n. 14420).

Sicchè, non sussiste, nella specie, il denunciato vizio motivazionale, nè quello di error in iudicando, posto che la Corte di appello, nel valutare la sussistenza

dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., con riferimento all'atto di vendita intercorso nel novembre del 1996 tra i fratelli Cxxxxx è adeguata in iure al predetto orientamento ed ha evidenziato (oltre allo stretto rapporto di parentela tra i soggetti e alla collocazione temporale dell'atto di vendita effettuata quattro giorni prima della costituzione del fondo patrimoniale) la "inesistenza di motivi plausibili acchè, in presenza di debitoria del xxxxxxx nei confronti del fratello da lungo tempo, il primo non avesse soddisfatto le ragioni creditorie del secondo con denaro, anzichè cedergli quote di immobili".

Con ciò, il giudice di merito, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, ha espressamente deliberato la circostanza, pure allegata dagli allora appellanti, che l'atto di alienazione delle quote immobiliari fosse stato concluso come adempimento di un debito scaduto (ossia a tacitazione di crediti assunti in forza della scrittura privata prodotta in giudizio), escludendo, però (con motivazione sufficiente e plausibile, ma, in ogni caso, neppure direttamente e specificamente censurata), che fosse stato fornito riscontro sul fatto che la vendita di quote immobiliari avesse rappresentato l'unico mezzo per giungere al soddisfacimento di un credito risalente nel tempo, in luogo di un adempimento in denaro.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione delle anzidette spese nei confronti dell'intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida: in favore del xxxx., in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; in favore di xxxxG., in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2015.